



Comune *di* Spoleto
Direzione Operativa Centrale

Regolamento per la disciplina dell'istituto del difensore civico

Il "Regolamento per la disciplina dell'istituto del difensore civico" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 63 del 13 aprile 1992.



Regolamento per la disciplina dell'istituto del difensore civico

Il "Regolamento per la disciplina dell'istituto del difensore civico" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 63 del 13 aprile 1992 in attuazione dell'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n° 142 e dell'articolo 32 dello statuto comunale approvato con delibera consiliare n° 265 del 27 settembre 1991.

A seguito della legge 3 agosto 1990, n° 265¹:

a) l'articolo 8 della legge n° 142/1990, ora abrogato, corrisponde all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

b) lo statuto comunale è stato completamente rielaborato con una nuova adozione da parte del Consiglio comunale.²

Le norme del nuovo statuto che disciplinano l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale sono contenute negli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33.

Al Difensore Civico sono state attribuite ulteriori prerogative da parte del legislatore che qui si ritiene utile ricordare:

1) la facoltà di costituirsi parte civile in alcuni procedimenti penali (atti osceni, rapina, prostituzione, delitti non colposi) quando la persona offesa è un portatore di handicap;³

2) la facoltà di richiedere, su ricorso degli interessati, il riesame di decisioni della pubblica amministrazione di diniego o differimento in materia di accesso agli atti.⁴

Il 22 novembre 2004 si è proceduto ad un coordinamento formale del testo.

Articolo 1 – Contenuto del Regolamento	4
Articolo 2 – Fonti normative	4
Articolo 3 – Principi generali	4

¹ Legge 3 agosto 1990, n° 265 contenente "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n° 142", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, S.O..

² Deliberazioni consiliari n° 26 del 19 Febbraio 2001 e n° 54 del 28 Marzo 2001.

³ "Articolo 36 - Aggravamento delle sanzioni penali", Legge 5 febbraio 1992, n° 104 recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

⁴ Articolo 25, comma 4, Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di Accesso ai Documenti Amministrativi" come sostituito dall'articolo 15, Legge 24 novembre 2000, n° 340.



Articolo 4 – Qualificazione del Difensore Civico	4
Articolo 5 – Elezione	4
Articolo 6 – Nomina del Difensore Civico da parte del Consiglio Comunale	5
Articolo 7 – Elezione diretta del Difensore Civico – Organizzazione	5
Articolo 8 – Determinazione dei risultati	6
Articolo 9 – Entrata in carica del Difensore Civico.....	6
Articolo 10 – Mezzi del Difensore Civico	6
Articolo 11 – Ufficio del Difensore Civico.....	6
Articolo 12 – Strumenti operativi	6
Articolo 13 – Dotazione organica	6
Articolo 14 – Indennità di carica.....	6
Articolo 15 – Prerogative.....	7
Articolo 16 – Modalità dell'intervento	7
Articolo 17 – Partecipazione	7
Articolo 18 – Relazioni informative.....	7
Articolo 19 – Denuncia all'Autorità Giudiziaria.....	8
Articolo 20 – Revoca.....	8
Articolo 21 – Dimissioni.....	8
Articolo 22 – Rinvio	8
Articolo 23 – Entrata in vigore.....	8



Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente Regolamento reca la disciplina relativa all'istituto del Difensore Civico, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267⁵ e all'articolo 33, comma 3, dello Statuto.⁶

Articolo 2 - Fonti normative

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento fondano sul decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, dello Statuto comunale e dell'articolo 97 della Costituzione.

Articolo 3 - Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione locale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. L'elezioni, le prerogative e i mezzi del Difensore Civico, nonché i suoi rapporti con il Consiglio sono disciplinati dallo Statuto e dal presente Regolamento.

Articolo 4 - Qualificazione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, ricorrendo i presupposti indicati dall'articolo 357 del codice penale⁷, assume la qualifica di pubblico ufficiale.

2. E' l'Autorità morale, al di sopra delle parti, creata per fornire uno strumento effettivo di tutela del cittadino.

3. Egli quindi, è strumento imparziale e indipendente di rilevazione di tutte le disfunzioni dell'azione amministrativa comportanti menomazione di situazioni giuridiche soggettive dei privati.

Articolo 5 - Elezione

1. Il Difensore Civico viene eletto secondo le disposizioni dell'articolo 29 dello Statuto⁸ e

⁵ L'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 contenente il "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" - corrispondente all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n° 142 - ora abrogato così recita: "Articolo 11 - Difensore civico. 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale. 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127."

⁶ L'articolo 33, comma 3, dello statuto comunale così recita: "3. L'apposito Regolamento disciplina modalità e procedure per la designazione della terna di nominativi prevista al primo comma dell'articolo 29, le modalità e le procedure per l'elezione diretta prevista dal comma tre dell'articolo 29, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico e determina l'indennità di carica."

⁷ Codice Penale, "357. Nozione del pubblico ufficiale. - 1. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi."

⁸ L'articolo 29 dello Statuto comunale è il seguente: "Articolo 29 - Nomina del Difensore civico. 1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale nell'ambito di una terna di nominativi, previa accettazione formale delle candidature, proposta dall'Assemblea delle Associazioni iscritte all'albo di cui all'articolo 27 del presente Statuto, unitamente alle Consulte del Comune, previste ed istituite ai sensi del presente Statuto, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 4/5 dei Consiglieri assegnati al Comune. 2. La votazione è ripetuta fino al raggiungimento del quorum, anche nella stessa seduta e con lo stesso criterio; successivamente in almeno altre due sedute da tenersi a distanza di non più di otto giorni l'una dall'altra. 3. Nel caso in cui nessun candidato raggiunga la richiesta maggioranza dei 4/5, il Consiglio, prima di procedere ad ulteriori votazioni, per le quali è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, può decidere a maggioranza assoluta, l'elezione diretta del Difensore civico da parte del corpo elettorale. Le relative procedure devono concludersi entro e non oltre giorni sessanta dall'ultima seduta di cui al precedente comma."



deve possedere i requisiti previsti dal successivo articolo 30 dello stesso.⁹

Articolo 6 - Nomina del Difensore Civico da parte del Consiglio Comunale

1. La terna dei nominativi previsti dal 1° comma del detto articolo 29 dello Statuto scaturisce da apposita deliberazione adottata dall'Assemblea dei Presidenti delle Associazioni e delle Consulte cittadine appositamente convocati dal Sindaco almeno trenta giorni prima della scadenza del Difensore Civico in carica, in conformità delle disposizioni dell'articolo 15 del Regolamento delle Consulte.¹⁰

2. Nella prima applicazione l'adunanza dei Presidenti delle Associazioni e delle Consulte è convocata entro quindici giorni della avvenuta nomina dei Presidenti delle Consulte.

Articolo 7 - Elezione diretta del Difensore Civico - Organizzazione

1. Decorsi trenta giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare che decide per l'elezione diretta del Difensore Civico è indetta dal Sindaco apposita consultazione elettorale da effettuarsi nelle sessioni di cui al comma 4 dell'articolo 29 dello Statuto in conformità dello stesso.¹¹

2. Ciascun ufficio di sezioni è composto, dal presidente e da due scrutatori sorteggiati fra gli iscritti nell'apposito albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n° 95¹² dei quali uno a scelta del Presidente assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.

3. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il Sindaco richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei presidenti delle sezioni elettorali prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n° 53. I presidenti provvedono alla scelta del segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della citata legge 21 marzo 1990, n° 53.¹³

4. L'impegno dei componenti degli uffici di sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

5. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello spettante ai membri dei seggi elettorali per le consultazioni delle Elezioni comunali sulla base delle vigenti disposizioni.

6. Per ogni altro aspetto riguardante l'organizzazione, le procedure di votazione e di scrutinio, si applicano le disposizioni per le Elezioni comunali.

7. Per la disciplina della eventuale propaganda a mezzo manifesti si applicano le disposizioni

⁹ L'articolo 30 dello Statuto comunale è il seguente: "Articolo 30 - Requisiti del Difensore civico. 1. I candidati all'Ufficio di Difensore civico devono offrire, per preparazione ed esperienza, la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico - amministrativa. 2. Non sono eleggibili alla carica: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale; b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali; c) i membri del Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune; d) gli Amministratori di Enti o Aziende collegate al Comune, nonché i loro parenti ed affini fino al terzo grado; e) chi abbia ricoperto, nell'ultimo anno, incarichi di cui alla lett. b), nonché chi sia stato candidato, nell'ultimo anno, nelle elezioni politiche ed amministrative, comunali, provinciali e regionali."

¹⁰ L'articolo 15 del "Regolamento delle funzioni e ruolo delle Consulte Comunali" - approvato con atto del Consiglio Comunale n° 2 del 21 gennaio 1999 - è il seguente: "Articolo 15 - Adunanza dei Presidenti delle Consulte - 1. Ad iniziativa del Sindaco o dell'Assessore competente può essere convocata l'adunanza dei Presidenti delle Consulte per l'esame di problemi di carattere generale per i quali l'Amministrazione Comunale intende effettuare una speciale partecipazione. 2. L'iniziativa può essere altresì assunta dalle singole Consulte, ma la convocazione è riservata al Sindaco o all'Assessore competente cui ciascun Presidente interessato avvanzerà richiesta. 3. In quest'ultimo caso la convocazione avverrà entro giorni quindici dalla data in cui perviene l'istanza. 4. Dei lavori dell'adunanza dei Presidenti viene redatto apposito verbale a cura di un Segretario di Consulta designato di volta in volta dal Sindaco. 5. L'adunanza dei Presidenti delle Consulte verifica, riferisce e propone sulla organizzazione e sulla funzionalità delle Consulte medesime."

¹¹ L'articolo 29, comma 4, è riferito allo statuto comunale abrogato.

¹² Legge 8 marzo 1989, n° 95 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1989, n° 64.

¹³ L'articolo 2, Legge 21 marzo 1990, n° 53 così recita: "1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado."



di cui alla legge 4 aprile 1956 n° 212¹⁴, riferita al Senato della Repubblica.

8. La scheda elettorale appositamente predisposta dovrà contenere i tre nominativi di cui all'articolo precedente in rigoroso ordine alfabetico e sarà possibile assegnare una sola preferenza.

Articolo 8 - Determinazione dei risultati

1. Presso la sede comunale viene costituito l'ufficio centrale elettorale composto dai membri della prima sezione elettorale integrato dai due scrutatori della seconda.

2. L'ufficio centrale inizia le operazioni entro le ore 15,00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto proclamando eletto quale Difensore Civico il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validi, a parità di voti il più anziano di età.

3. Entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale il Sindaco provvede a rendere nota l'elezione del difensore civico mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e all'albo pretorio comunale.

4. Ai componenti l'ufficio centrale viene corrisposto per le funzioni svolte un onorario aggiuntivo pari al 30% di quello spettante in forza del comma quinto del precedente articolo.

Articolo 9 - Entrata in carica del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico entra in carica:

a) *dal giorno della esecutività della deliberazione consiliare di nomina, in caso di elezione da parte del Consiglio comunale;*

b) *dal giorno della proclamazione dell'esito della consultazione elettorale, in caso di elezione diretta.*

Articolo 10 - Mezzi del Difensore Civico

1. Al fine di consentire l'esercizio delle sue funzioni, al Difensore Civico sono assegnati presso la sede dell'Ente un ufficio, strumenti operativi, unità di personale.

Articolo 11 - Ufficio del Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.

2. L'ubicazione specifica è fissata con delibera della Giunta comunale che stabilisce, altresì, l'orario di apertura al pubblico, d'intesa con il Difensore Civico.

Articolo 12 - Strumenti operativi

1. L'ufficio del Difensore Civico deve essere dotato di tutti quegli strumenti operativi e tecnologie moderne che consentano il miglior esercizio delle sue funzioni.

Articolo 13 - Dotazione organica

1. All'ufficio del Difensore Civico è assegnata una dotazione organica in conformità di quanto previsto dall'articolo 32 dello Statuto.¹⁵

Articolo 14 - Indennità di carica

1. Al Difensore Civico spetta l'indennità di carica pari a quella del Vice Sindaco del Comune di Spoleto, con i relativi diritti per quanto concerne le trasferte, le missioni e le prerogative.

¹⁴ Legge 4 aprile 1956, n° 212 recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 1956, n° 87.

¹⁵ L'articolo 32 dello Statuto comunale è il seguente: "Sede, dotazione organica - 1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale o in altra sede istituzionale del Comune. 2. Il Regolamento stabilisce i criteri relativi all'assegnazione del personale ritenuto necessario, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale."



Articolo 15 - Prerogative

1. Le prerogative del Difensore Civico sono le seguenti:

- a) segnalare gli abusi derivanti dal cattivo uso che l'Autorità comunale fa dell'esercizio delle attività amministrative;
- b) segnalare le disfunzioni derivanti dalle alterazioni dei procedimenti amministrativi;
- c) segnalare carenze determinate dall'assenza di regolamentazione di specifiche materie o dall'inesistenza di servizi essenziali alla collettività;
- d) segnalare ritardi, rivenienti dalla mancata adozione di provvedimenti amministrativi entro i termini assegnati.

2. Il Difensore Civico può intervenire su richiesta di parte, nonché di propria iniziativa, qualora lo ritenga opportuno.

Articolo 16 - Modalità dell'intervento¹⁶

1. I cittadini, gli enti o le singole associazioni possono chiedere l'intervento del Difensore Civico, previa richiesta scritta o verbale.

2. Il Difensore Civico, di norma entro cinque giorni dalla presentazione della richiesta o, in caso d'intervento d'ufficio all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo o della disfunzione, può convocare direttamente il funzionario responsabile della pratica o del procedimento per avere in merito informazioni o per esaminare la pratica o il procedimento.

3. Successivamente il Difensore Civico, sentito il funzionario responsabile, indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento dandone comunicazione al ricorrente.

4. Trascorso inutilmente tale termine il Difensore Civico deve portare a conoscenza del Sindaco l'inadempimento riscontrato, per l'adozione dei relativi provvedimenti.

5. La richiesta di intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela in via amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 17 - Partecipazione

1. Il Difensore Civico, su invito del Sindaco, può partecipare come osservatore alle riunioni della Giunta, quando le stesse non siano dichiarate segrete.

Articolo 18 - Relazioni informative¹⁷

1. Il Difensore Civico può presentare trimestralmente al Consiglio Comunale - al quale è legato da un rapporto fiduciario - una relazione informativa sull'attività da lui svolta nel periodo di riferimento, anche al fine di fornire all'Assemblea utili elementi e suggerimenti per eventuali modifiche dell'assetto organizzativo, delle prassi amministrative in relazione a carenze e disfunzioni rilevate nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Deve comunque presentare una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente da

¹⁶ Il nuovo Statuto comunale detta all'articolo 33 la seguente disciplina: "Rapporti con gli organi comunali. Modalità di intervento. 1. Il Difensore civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, in piena autonomia, indipendenza e potere di iniziativa. 2. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'intervento, invia: a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni; b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici; c) relazione semestrale, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli Enti o aziende oggetto della propria attività; d) relazione comunque in casi di particolare gravità. 3. L'apposito Regolamento disciplina modalità e procedure per la designazione della terna di nominativi prevista al primo comma dell'articolo 29, le modalità e le procedure per l'elezione diretta prevista dal comma tre dell'articolo 29, le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico e determina l'indennità di carica."

¹⁷ In materia di attività informativa del Difensore civico occorre fare riferimento all'articolo 31 dello Statuto comunale.



trasmettere entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Articolo 19 - Denuncia all'Autorità Giudiziaria

1. Il Difensore Civico, nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha l'obbligo di fare denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti conosciuti nell'esercizio delle sue funzioni e che configurino responsabilità penale.

Articolo 20 - Revoca

1. Il Difensore Civico può essere revocato dall'ufficio con delibera motivata del Consiglio Comunale quando ricorrano le circostanze previste dall'articolo 31, comma 4, dello Statuto.¹⁸

Articolo 21 - Dimissioni

1. Il Difensore Civico può presentare le dimissioni dall'Ufficio al Consiglio Comunale che le accetta o le respinge entro trenta giorni previo esame delle motivazioni.

Articolo 22 - Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti e dello Statuto Comunale.¹⁹

Articolo 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato in conformità dei commi 4 e 5 dell'articolo 33 dello Statuto ed entra in vigore a partire dal primo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione.

¹⁸ Il comma 4 dell'articolo 31 così recita: "4. Il Difensore civico può essere revocato per gravi motivi, connessi all'esercizio delle sue funzioni, con provvedimento del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati."

¹⁹ Per gli istituti e le attività disciplinate dallo Statuto comunale, in caso di difformità e di contrasto tra la norma regolamentare e quella statutaria si applica quest'ultima.